

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 25 del 27 gennaio 2005

Riunione del 20 gennaio 2005

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Amato Montanari
 Avv. Luigi Perone

CAF/23 – Appello della Libertas S. Giovanni Volley avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 18 novembre 2004 che ha disposto lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Nicoletta Predonzani.

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; udito il difensore del sodalizio appellante;

OSSERVA

Con la decisione in epigrafe la Commissione Tesseramento, premesso che:

- la Predonzani aveva ritualmente presentato ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Libertas S. Giovanni Volley, che vi si era opposta
- causa il mancato versamento della tassa, gli scritti difensivi e i documenti fatti pervenire dalla società resistente erano stati considerati come non prodotti (art. 81 comma 4 R.Giur.) né le era stata comunicata la fissazione dell'udienza di discussione (art. 82 comma 1 R.Giur.)

accoglieva la domanda dell'atleta.

Avverso tale provvedimento proponeva appello il sodalizio, deducendo che:

- la Predonzani - proveniente, come altre compagne, dal Ricreatorio Comunale Lucchini - si era spontaneamente tesserata per la Libertas la quale, dal canto suo, aveva sostenuto tutti gli oneri relativi al vestiario, ai trasferimenti, alla quota palestre comunali, al nuovo tesseramento, consentendole di partecipare ai campionati FIPAV
- l'atleta aveva spontaneamente sottoscritto - unitamente al genitore esercente la patria potestà - il modello F / FIPAV, che fa espressa menzione della durata a tempo indeterminato del vincolo tesserativo
- il Sig. Claudio Predonzani - padre della ricorrente, già dirigente del sodalizio appellante - non poteva non essere a conoscenza delle norme federali in materia
- essa era stata inserita sin dalla passata annata agonistica sia in prima squadra - militante nel campionato regionale di serie D - sia nei campionati giovanili under 14-15-17. Era stata inoltre inserita nelle liste delle rappresentative giovanili del FVG
- nella stagione in corso, essa doveva ricoprire, unitamente ad altra compagna del 1988, il ruolo di centrale, lasciato libero da un'atleta non più residente a Trieste

- la Predonzani, da ultimo, avrebbe omissis di riferire in ricorso che la Libertas si era limitata a concederle un permesso di una settimana per partecipare ad una partita organizzata dall'Unione Sportiva Virtus, mentre lo scioglimento del vincolo era stato subordinato dal sodalizio al reperimento di idonea sostituta, con riserva di pretendere un eventuale indennizzo “...se se questo ci verrà richiesto da altra società”. L'atleta, inoltre, non avrebbe “... rispettato la ns. diffida, in quanto ha continuato ad allenarsi con altra società e che di questo comportamento è a conoscenza sia gli Organi Federali Provinciali e Regionali del FVG”.

La Predonzani si costituiva in appello depositando memoria e documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al di là degli aspetti procedurali menzionati in premessa, è di tutta evidenza che la Commissione Tesseramento ha fondato la propria decisione sui motivi di incompatibilità ambientale denunciati dall'atleta, valutati secondo equità (art. 34 n. 1 R.A.T.) anche e soprattutto in ragione della sua giovanissima età (quattordici anni compiuti nello scorso mese di dicembre).

Osserva la CAF che, a prescindere dai residui argomenti di fatto e di diritto prospettati dalle parti, il clima di conflittualità che, a torto o a ragione, si è venuto a creare tra le stesse, non solo non viene smentito ma trova ulteriore conferma nei contenuti e nei toni dei rispettivi scritti difensivi oltre che nei documenti allegati (cfr., ad esempio, la lettera priva di data a firma dei Sigg.ri Claudio Provenzani e Loredana Canciani, prodotta in copia dal difensore della Libertas in sede di discussione, ovvero quella datata 9.9.2004, inviata dal sodalizio a riscontro della richiesta di scioglimento del vincolo avanzata dall'atleta il 3.9 precedente).

Tale circostanza rafforza la convinzione che - con riferimento al caso in esame e nelle condizioni date - la Commissione Tesseramento abbia correttamente amministrato i poteri equitativi ad essa attribuiti dall'art. 34 n. 1 R.A.T., apparendo del tutto realistico che una decisione di segno contrario avrebbe determinato un ulteriore deterioramento dei rapporti, allontanando in ogni caso la minore dalla pratica della pallavolo agonistica.

E' stato più volte affermato che il giudizio equitativo è insindacabile - nel senso che non sono deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione - se non nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione stessa, in quanto la relativa valutazione deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato dal giudicante.

Ed invero, il vizio di motivazione - peraltro non lamentato dal sodalizio appellante - rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa, dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione.

Ipotesi queste che, ad avviso della CAF, non ricorrono nel caso di specie.

Quanto agli aspetti economici, non può non essere rilevato come la Libertas S. Giovanni Volley, che da un lato ha contestato fosse ravvisabile qualsivoglia responsabilità a proprio carico e, dall'altro, ha lamentato di avere sostenuto ingenti spese (peraltro non documentate) a vario titolo, abbia di fatto rinunciato a percepire qualsivoglia indennizzo semplicemente per avere omesso di avanzare la relativa domanda in entrambi i gradi del giudizio.

Ciò anche omettendo di considerare che, come opportunamente rilevato dal primo giudice, le spese sostenute dal sodalizio nell'arco di un anno trovano equa compensazione nelle prestazioni sportive fornite nello stesso periodo dall'atleta.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Le peculiarità della vicenda giustificano la restituzione della tassa.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.1.2005